

ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Entrata in vigore: 26 gennaio 2012

TABELLA DI SINTESI - formazione ed aggiornamento lavoratori, preposti, dirigenti

ATTIVITA' FORMATIVA	LAVORATORI	PREPOSTI	ATTIVITA' FORMATIVA EFFETTUATA DA	DOVE SVOLGERE LA FORMAZIONE	QUANDO	ESONERI per CREDITI PREGRESSI
Formazione generale	<p>4 ore</p> <p>Costituisce credito formativo permanente uguale per tutti i settori ATECO</p> <p>Da effettuare nel caso di nuovo rapporto di lavoro e non va ripetuta anche se si passa da un settore all'altro.</p> <p>Non costituisce credito, ma integrazione la frequenza di corsi di addestramento sull'uso di macchine ed attrezzature (formazione facoltativa per componenti di impresa familiare e lavoratori autonomi)</p>		<p>Da docenti interni o esterni all'azienda dotati di esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza (esempio: RSPP da tre anni)</p> <p>possibile l'e-learning</p>		<p>Anteriormente o entro 60 giorni per i lavoratori e preposti neo-assunti</p> <p>Preposti con formazione da concludere entro 18 mesi</p>	<p>Corsi già svolti coerenti in termini di durata, modalità e contenuti (art. 37, comma 1 lett. a) e delle indicazioni dei CCNL di categoria.</p> <p>Lavoratori di 1° ingresso con attestazione 16ore MICS, o formazione prof.le generale presso enti di formazione accreditati (ps. Scuola Edile)</p>
Formazione specifica contenuti subordinati alla valutazione dei rischi e di quanto previsto nel CCNL (rischi specifici riferiti alle mansioni o al settore di appartenenza dell'azienda)	<p>Costituisce credito formativo permanente, solo all'interno dello stesso settore produttivo, va svolta in relazione alla macrocategoria di rischio corrispondente alla classificazione ATECO 2002-2007</p> <p>frequenta 4 ore di formazione generale + 12 ore (per il settore costruzioni) rischio alto = 16 ore</p> <p>Nel caso di nuovo rapporto di lavoro nello stesso settore non va ripetuta</p> <p>Nel caso di nuovo rapporto di lavoro con un'azienda di diverso settore deve essere ripetuta</p> <p>Nel caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi deve essere ripetuta con i contenuti di nuova introduzione</p>		<p>Da docenti interni o esterni all'azienda dotati di esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza (esempio: RSPP da tre anni)</p> <p>possibile l'e-learning</p>	<p>Internamente o esternamente all'azienda, sia in aula che sul luogo di lavoro.</p> <p>I corsi per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali.</p> <p>Necessaria almeno il 90% di frequenza</p>	<p>In occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituzione di rapporto di lavoro - trasferimento o cambiamento mansioni - introduzione di nuove attrezzature o sostanze pericolose <p>Preposti con formazione da concludere entro 18 mesi</p>	<p>Corsi già svolti coerenti in termini di durata, modalità e contenuti (art. 37, comma 1 lett. b) e delle indicazioni dei CCNL di categoria. Lavoratori di 1° ingresso con attestazione 16ore MICS, o formazione prof.le specifica presso enti di formazione accreditati (ps. Scuola Edile)</p>
Formazione particolare e aggiuntiva per il preposto	---	<p>frequenta la formazione generale + la formazione specifica dei lavoratori + formazione particolare di 8 ore</p> <p>costituisce credito formativo permanente salvo casi in cui si sia determinata una modifica del rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda</p>	<p>Da docenti interni o esterni all'azienda dotati di esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza (esempio: RSPP da tre anni)</p> <p>possibile l'e-learning</p>		<p>entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'accordo</p>	---

ATTIVITA' FORMATIVA	DIRIGENTI	ATTIVITA' FORMATIVA EFFETTUATA DA	DOVE SVOLGERE LA FORMAZIONE	QUANDO	ESONERI per CREDITI PREGRESSI
<p>Mod. 1 Giuridico-normativo</p> <p>Mod. 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza</p> <p>Mod. 3 Individuazione e valutazione dei rischi</p> <p>Mod. 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori</p>	<p>Non compatibile con quella prevista per i lavoratori, strutturata in 4 moduli</p> <p>durata minima 16 ore + verifica apprendimento va svolta entro un periodo di 12 mesi Costituisce credito formativo permanente</p>	<p>Da docenti interni o esterni all'azienda dotati di esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza (esempio: RSPP da tre anni)</p> <p>possibile l'e-learning</p>	<p>Internamente o esternamente all'Azienda in aula sul luogo di lavoro</p> <p>Necessaria almeno il 90% di frequenza e superamento di verifica</p>	<p>Entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo, anteriormente o entro 60 giorni per i neo-assunti</p>	<p>Per chi possiede una formazione ai sensi dell'art. 3 del DM 16.1.1997 effettuata dopo il 14.8.2003, o a corsi tenuti ai sensi dell'Accordo del 26.1.2006 – Modulo A per ASPP - RSPP</p>
ATTIVITA' FORMATIVA	LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI	ATTIVITA' FORMATIVA EFFETTUATA DA	DOVE SVOLGERE LA FORMAZIONE	QUANDO	ESONERI per CREDITI PREGRESSI
<p>Aggiornamento Contenuti differenti da quelli dei corsi base in relazione ai propri compiti</p>	<p>durata minima 6 ore ogni 5 anni</p>	<p>Da docenti interni o esterni all'azienda dotati di esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza (esempio: RSPP da tre anni)</p> <p>possibile l'e-learning</p>	<p>Internamente o esternamente all'Azienda in aula sul luogo di lavoro</p> <p>Almeno 90% presenze e superamento verifica finale</p>	<p>Quinquennale</p>	<p>Non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o l'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi</p>

TABELLA DI SINTESI – Formazione ed aggiornamento Datore di lavoro RSPP

ATTIVITA' FORMATIVA	DATORE DI LAVORO = RSPP Svolgimento diretto del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	ATTIVITA' FORMATIVA EFFETTUATA DA	DOVE SVOLGERE LA FORMAZIONE	QUANDO	ESONERI per CREDITI PREGRESSI
Mod. 1 NORMATIVO Giuridico	<p>In relazione alla macrocategoria di rischio corrispondente alla classificazione ATECO 2002-2007 (settore Costruzioni) Rischio Alto = 48 ore</p> <p>Non comprende la formazione necessaria per i compiti di: primo soccorso, antincendio e gestione emergenza</p>	<p>Da docenti dotati di esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di sicurezza</p> <p>Possibile l'e-learning nei mod. 1 - 2</p>	<p>Regioni e province autonome, enti accreditati con almeno esperienza biennale in formazione sulla sicurezza, Università, Scuole superiori, ecc.</p> <p>Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, enti bilaterali ed organismi paritetici, ordini e collegi professionali. Almeno 90% presenze e superamento verifica finale</p>	<p>In caso di inizio di nuova attività entro e non oltre 90gg.</p>	<p>Coloro che hanno frequentato il vecchio corso conforme al D.M. 16/01/97 e gli esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 626/94.</p> <p>Coloro che hanno svolto il corso secondo l'accordo 26/01/2006 valido anche per settori ATECO di minor rischio</p>
Mod. 2 GESTIONALE Gestione ed organizzazione della sicurezza					
Mod. 3 TECNICO Individuazione e valutazione dei rischi					
Mod. 4 RELAZIONALE Formazione e consultazione dei lavoratori					
Aggiornamento	<p>In relazione alla macrocategoria di rischio corrispondente alla classificazione ATECO 2002-2007 (settore Costruzioni) Rischio Alto = 14 ore</p> <p>Vanno trattati argomenti innovativi, evoluzioni e/o approfondimenti di applicazioni pratiche</p>	<p>Da docenti dotati di esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di sicurezza</p> <p>Possibile l'e-learning</p>	<p>Regioni e province autonome, enti accreditati con almeno esperienza biennale in formazione sulla sicurezza, Università, Scuole superiori, ecc.</p> <p>Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, enti bilaterali ed organismi paritetici, ordini e collegi professionali.</p>	<p>Quinquennale</p>	<p>Va effettuato anche da chi ha frequentato vecchi corsi (D.M. 16/01/97) ed entro 24 mesi, dagli esonerati ex art. 95 D.Lgs. 626/94 che ricevono i contenuti della formazione base</p>